



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali

E, per conoscenza: All'Ufficio I – Gabinetto del Capo  
Dipartimento

All'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei  
Vigili del Fuoco

**OGGETTO:** Corso di formazione residenziale per primo dirigente informatico e primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza – Informativa.

Per opportuna informazione alle Organizzazioni sindacali di categoria del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si trasmette il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile n. 38 del 27 marzo 2023 concernente la disciplina del corso di formazione residenziale in oggetto indicato.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(VALLEFUOCO)

*(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)*



# Ministero dell'Interno

## IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", come modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018 n. 127;

VISTO, in particolare, il comma 4 dell'articolo 260 del predetto decreto legislativo n. 217 del 2005, che demanda ad un regolamento del Ministro dell'interno la determinazione, tra l'altro, delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dei relativi esami per primi dirigenti vincitori di concorsi straordinari;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 7 luglio 2020, n. 106 recante "Regolamento recante modalità di svolgimento di concorsi straordinari per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, di primo dirigente informatico e di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217";

VISTO, in particolare, l'articolo 14 del predetto decreto del Ministro dell'interno, che demanda ad un decreto del Capo Dipartimento, l'individuazione delle materie oggetto dei corsi di formazione;

VISTO altresì il comma 4 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi";

VISTI i commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

RITENUTO opportuno modificare, limitatamente al primo dirigente informatico e al primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza, il comma 3 dell'articolo 260 del predetto decreto legislativo n. 217 del 2005, disciplinate la durata dei corsi di formazione pari a 3 mesi, al fine di assicurare una più rapida disponibilità del personale dirigente negli uffici di destinazione;

RAVVISATA l'opportunità di specificare, oltre alle materie oggetto dei corsi di formazione, anche le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso;

## DECRETA

### Articolo 1 (Finalità del corso)

1. Il corso di formazione residenziale di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro dell'interno 7 luglio 2020, n. 106, è preordinato alla formazione tecnico professionale

A



# Ministero dell'Interno

dei vincitori del concorso straordinario di cui al medesimo decreto, per l'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico e primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato "Corpo nazionale". Esso ha la finalità di fornire le competenze necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 163 comma 4 e all'articolo 142 comma 4 del decreto legislativo n. 217 del 2005 rispettivamente per il primo dirigente informatico e il primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza.

## Articolo 2

### *(Sede e programma del corso)*

1. Il corso di cui all'articolo 1 ha durata di un mese e si svolge presso l'Istituto Superiore Antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, che sono individuate con provvedimento del Direttore centrale per la formazione.
2. Il corso è articolato in moduli didattici settimanali, che possono essere svolti anche in modo aggregato ad altre tipologie di corsi di formazione che sono contestualmente in fase di svolgimento.
3. Le attività didattiche sono articolate su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per un ammontare complessivo pari a trentasei ore effettive, corrispondenti per i corsisti, all'orario di servizio. Ove lo richiedano specifiche esigenze didattiche od organizzative, le stesse attività possono essere organizzate anche in giornate diverse ed in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore settimanali, fatto salvo il diritto dei corsisti al recupero delle ore eccedenti nelle settimane successive.
4. Il programma didattico del corso indica gli obiettivi formativi attraverso l'individuazione delle materie di insegnamento, articolate in moduli didattici dedicati alla somministrazione di conoscenze anche mediante attività di ricerca individuali e di gruppo, e di ogni altra attività didattica da svolgere durante il corso.
5. Il programma didattico e le relative materie di insegnamento, finalizzate a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico, organizzativo e gestionale sono disciplinati con decreto del Direttore centrale per la formazione. Nel medesimo decreto sono stabiliti, altresì, gli argomenti ed i criteri di superamento degli esami di cui all'articolo 14, comma 2, decreto del Ministro dell'interno 7 luglio 2020, n. 106.

## Articolo 3

### *(Frequenza del corso e ammissione all'esame finale)*

1. Non sono ammessi a sostenere l'esame finale i corsisti che sono stati assenti, a qualsiasi titolo, dal corso per un numero di giornate didattiche superiore a cinque. Ai fini di cui al presente comma, si computano le giornate di effettiva attività didattica.
2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.





# Ministero dell'Interno

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, non sono in alcun caso considerate giornate di assenza quelle in cui i corsisti abbiano dovuto prestare testimonianza davanti all'autorità giudiziaria, o per indifferibili esigenze di servizio.
4. I corsisti fruiscono del congedo ordinario durante i periodi di sospensione dell'attività didattica previsti dal piano di studio.
5. Durante la frequenza del corso non è ammessa la partecipazione ad attività didattiche diverse da quelle previste dal piano di studio.
6. I corsisti la cui assenza oltre il limite di cui al comma 1 sia stata determinata da infermità ovvero da maternità, se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica ovvero ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
7. Le dimissioni dal corso sono previste in caso di rinuncia o di espulsione per gravi comportamenti puniti con sanzioni disciplinari.

## Articolo 4

### *(Commissione giudicatrice dell'esame finale)*

1. La commissione giudicatrice dell'esame finale del corso è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è presieduta dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero pari di componenti, non inferiore a quattro, individuati, i primi due, nel direttore dell'Istituto superiore antincendi e un dirigente in servizio presso la Direzione centrale per le risorse umane del medesimo Dipartimento. I restanti componenti sono individuati tra i docenti del corso.
2. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 1 sono svolte da un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative o tecnico-professionali.
3. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione è prevista la nomina dei relativi supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

## Articolo 5

### *(Esame finale e giudizio di idoneità per l'immissione in ruolo)*

1. Al termine del corso, è previsto un esame finale consistente nella discussione di un elaborato individuale e in un colloquio, vertenti su argomenti compresi nelle aree tematiche sviluppate durante il corso.



# Ministero dell'Interno

2. Gli argomenti degli elaborati, da assegnare ai corsisti attraverso sorteggio, sono redatti individualmente e sono scelti dal Capo del Corpo su proposta dei Direttori Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
3. Le prove di esame formano oggetto di una valutazione complessiva di merito che si conclude con un voto espresso in trentesimi. L'esame si intende superato con una votazione complessiva non inferiore a diciotto/trentesimi, nel quale la discussione dell'elaborato incide per il 70% ed il colloquio nella misura del 30%.
4. All'esito dell'esame di cui al comma 1, il Capo del Corpo nazionale, su proposta del Direttore centrale per la formazione, esprime un giudizio di idoneità all'immissione in ruolo.

## Art. 7.

*(Sessioni straordinarie di esame)*

1. I corsisti che, senza giustificato motivo accertato dal presidente della commissione giudicatrice, non si presentano all'esame finale sono considerati rinunciatari e non superano il corso.
2. I corsisti che, per malattia o per altro grave motivo accertato dal presidente della commissione giudicatrice, non abbiano potuto partecipare all'esame finale sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria, da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'esame medesimo.

## Articolo 8

*(Norme finali)*

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217 e del decreto del Ministro dell'interno 7 luglio 2020, n.106..

IL CAPO DIPARTIMENTO

Lega